

REGOLAMENTO 14 marzo 2016, n. 4

Modifiche al Regolamento regionale n. 9 del 26 maggio 2009, Premio "Apulia" per opere di architettura contemporanea o di urbanistica. Adozione definitiva.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 134 del 23/02/2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il premio "Apulia"

La frase "*Altre menzioni speciali e riconoscimenti saranno, eventualmente, messi a disposizione da Patrocinatori e Sponsor*" è sostituita dalle seguenti "*Altre menzioni speciali e riconoscimenti potranno essere messi a disposizione da Patrocinatori e Sponsor o individuati dalla Regione in aggiunta alle Sezioni precedenti in ragione di particolari attività da riconoscere e valorizzare*"

Art 2

Consistenza dei premi

Le parole "*una targa di argento e da un premio in denaro*" sono sostituite dalle parole "*un premio*".

L'articolo 3 "*Modalità e condizioni di partecipazione*", l'articolo 4 "*Modalità d'iscrizione e materiali da presentare*" e l'articolo 5 "*Consegna dei materiali*" sono soppressi e sostituiti dal seguente:

Art. 3

Modalità di espletamento del Premio

La struttura regionale competente emana, in occasione di ogni edizione, il bando di partecipazione del premio Apulia fissando l'ammontare del premio, i contenuti del progetto da allegare alla domanda di partecipazione e le modalità di consegna della stessa.

Le candidature al Premio devono essere effettuate dai Comuni nel cui territorio le opere siano state realizzate. La segnalazione può essere effettuata anche dal progettista, dal committente o dal proprietario.

Le opere di architettura contemporanea o di urbanistica devono essere state progettate da un architetto

o da un ingegnere edile libero professionista o da gruppo di progettazione ed essere state completate nel quinquennio precedente. La candidatura avviene mediante invio, alla struttura regionale competente, entro i termini previsti dal Bando, di una domanda d'iscrizione, i cui contenuti verranno indicati nel bando di partecipazione.

La Regione potrà avvalersi, per l'organizzazione del Premio e per la diffusione dei risultati, della collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati, associazioni, ecc..

L'art. 7 "Commissione" è soppresso e sostituito dal seguente articolo:

Art. 4 Commissione

La Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, è così composta:

- n.2 personalità della cultura, esperti nelle discipline architettoniche e urbanistiche designati dal Presidente della Giunta Regionale,
- n.2 esperti individuati dalla Regione sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Università pugliesi;
- n.1 esperto individuato dalla Regione sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Ordini Professionali degli Architetti della Puglia;
- n.1 esperto, individuato dalla Regione sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Ordini Professionali degli Ingegneri della Puglia

Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, la nomina sarà comunque effettuata dalla Regione.

I Commissari espletano il loro incarico a titolo gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso. La commissione giudicatrice esprimerà il verdetto a maggioranza dei voti dei presenti.

La commissione giudicatrice potrà tenere in considerazione particolari valori aggiunti alla progettazione quali la biocompatibilità, l'uso attento delle risorse energetiche e ambientali, la spinta alla ricerca e all'innovazione, in considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio e del paesaggio della Puglia.

I nominativi dei vincitori saranno resi pubblici in occasione della cerimonia di premiazione a cui sarà data la massima visibilità attraverso gli organi di informazione.

Gli articoli 8 "Mostra delle opere" e 9 "Pubblicazione dei materiali e diffusione del premio" sono soppressi.

L'art. 9 "Pubblicazione dei materiali e diffusione del premio" è integralmente riportato all'art. 5 "Pubblicazione dei materiali e diffusione del premio"

L'art. 10 "Restituzione dei materiali" è integralmente riportato all'art. 6 "Restituzione dei materiali"

L'art. 11 "Informazioni" è soppresso

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 14 marzo 2016

EMILIANO